

Spett. le  
**Autorità di Regolazione per Energia  
Reti e Ambiente**

Inviata tramite posta elettronica all'indirizzo:  
[audizioni@arera.it](mailto:audizioni@arera.it)

Prot. n. 008/2022  
AC/LI

Roma, 02/12/2022

**Oggetto: Audizioni 2022 “CRISI ENERGIA: prospettive e proposte settoriali” -  
memoria ANFIDA**

Spett.le Autorità,  
si trasmette in allegato il documento relativo all'oggetto di cui si comunica il nulla  
osta alla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Distinti saluti,

Il Presidente



## **Audizioni 2022 “CRISI ENERGIA: prospettive e proposte settoriali” - memoria ANFIDA**

ANFIDA, associazione Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti, esprime apprezzamento per l'opportunità offerta dall'Autorità relativamente all'approfondimento e confronto sul tema "CRISI ENERGIA: prospettive e proposte settoriali". L'impatto della crisi in atto è di particolare gravità per operatori, quali la maggior parte degli associati, di piccola e media dimensione: come noto i costi di energia elettrica, tra le principali voci di costo operativo per un operatore idrico, hanno subito, a partire dall'ultimo trimestre del 2021 un forte incremento, mantenendo attualmente un livello di volatilità così elevato da rendere complesse e particolarmente rischiosa l'attività di approvvigionamento energetico. Ma gli effetti della crisi, come noto, non si limitano ai soli costi di energia elettrica: l'andamento inflattivo registrato nel corso dell'anno corrente infatti rappresenta un ulteriore elemento di criticità, con forte impatto sull'equilibrio economico e finanziario degli operatori, non affatto recepito (specie con riferimento all'esercizio 2023) dagli attuali criteri tariffari.

L'Autorità nel corso del corrente anno ha già adottato alcune misure con riferimento alla copertura dei costi di energia elettrica, attraverso le delibere 229/2022/R/Idr e 495/2022/R/Idr, che queste non si dimostrano ad oggi purtroppo sufficienti ad assicurare l'effettiva copertura, tenendo conto anche dei conguagli, di tali costi energetici. Si auspica che l'Autorità possa dunque adottare ulteriori interventi volti a contenere gli effetti della crisi energetica ed a tale riguardo si sviluppano le specifiche considerazioni e proposte.

### *Riflessioni e proposte sul tema inflativo*

I criteri di aggiornamento dei costi operativi per il 2022 per il servizio idrico integrato considerano che la base costi (desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno 2018 e 2020) sia aggiornata in base all'indice Istat FOI (senza tabacchi), calcolato considerando un periodo fino a giugno 2021; per il 2023, analogamente a tutte le annualità “dispari”, non è previsto alcun ulteriore adeguamento inflativo rispetto a quello in essere per il 2022. In entrambi i casi non è previsto alcun adeguamento ex post, tramite conguaglio volto al riconoscimento dell'effetto inflativo, a parziale eccezione dei costi di energia elettrica, di cui si dirà in seguito.

Si tratta pertanto di una dinamica strutturale, equivalente implicitamente alla richiesta di (ulteriore) efficientamento dei costi per compensare l'effetto dell'inflazione dell'anno. La forte crescita dei prezzi energetici che ha avuto luogo dalla seconda metà del 2021 sta però determinando impatti tali da comportare per il 2022 e ulteriormente per il 2023, alla luce del suddetto effetto “anno dispari”, una forte penalizzazione per gli operatori, specie se di piccola e media dimensione quali la maggior parte degli associati.

Per compensare i suddetti effetti per il biennio 2022-2023 si rende pertanto necessario che ARERA preveda:

- a) meccanismi di aggiornamento delle opex tariffarie, quali il riconoscimento di conguagli ed eventualmente un aggiornamento del livello tariffario,
- b) per quanto riguarda il 2023 quantomeno l'omogeneizzazione dei criteri di aggiornamento inflativo dei costi rispetto ad “anno pari”, dunque con adeguamento dei costi operativi in tariffa 2023 con il livello inflativo in essere fino a giugno del 2022 ( $I^{2023}$  pari a +4,5%).
- c) criteri meno stringenti, a sostegno degli operatori più fragili, rispetto a quelli attualmente in essere ai fini della presentazione di istanza di revisione tariffaria infra-periodo regolatorio per il

recepimento in tariffa dei suddetti adeguamenti, nell'auspicata ipotesi di loro accoglimento da parte dell'Autorità.

*Profili di criticità circa i criteri di riconoscimento dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per il 2022-2023 e relative proposte*

I criteri ARERA prevedono nell'anno (a) il riconoscimento in tariffa di un costo in base ai consumi di EE ed ai costi unitari di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'anno (a-2). Poi, nell'anno (a+2) viene calcolato ed applicato in tariffa (fatto salvo, qualora il conguaglio sia positivo, il suo differimento per eventuali limiti di crescita tariffaria) un conguaglio in relazione a i) differenze volumi anno (a) tra actual e riconosciuti preliminarmente e ii) costi unitari sostenuti da gestore per anno (a), nei limiti del 110% del costo medio nazionale rilevato da ARERA in tale anno.

Alla luce dei forti incrementi del PUN registrati a partire dagli ultimi mesi 2021, i criteri di calcolo del conguaglio non appaiono più adeguati. Infatti, il superamento della soglia +10% rispetto al costo medio unitario rilevato (ex post) da ARERA, non riconducibile ad una mancata efficienza ma unicamente all'andamento dei prezzi di mercato.

Il criterio ARERA di riconoscimento dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica è stato sostanzialmente adeguato fino al 2020, mentre dal 2021 l'elevata aleatorietà dei prezzi dell'energia elettrica (come noto ulteriormente aggravatasi nel 2022) non è stata adeguatamente intercettata.

In ragione dell'eccezionalità del contesto circa l'andamento dei prezzi dell'energia, l'Autorità, con delibera 229/2022 ha introdotto alcune misure straordinarie finalizzate a ridurre l'impatto sui gestori del SII.

In particolare, è prevista la possibilità per il gestore di presentare istanza volta al riconoscimento della quota di costi di approvvigionamento dell'energia elettrica eccedenti il riconoscimento tariffario (dunque in caso in cui il costo unitario sostenuto ecceda il 110%): tale riconoscimento avverrebbe nel 2023 all'intero della categoria dei conguagli legati a "costi sostenuti per eventi eccezionali".

Inoltre, con cadenza annuale, a partire dal 2023, l'Autorità provvede alla pubblicazione del costo medio di settore della fornitura elettrica, sulla base di apposite ricognizioni a tale scopo condotte su dati accertabili e di consuntivo.

Infine, è stato adottato un meccanismo di anticipazione che, al ricorrere di condizioni piuttosto stringenti, prevede finanziamento da parte di CSEA di una quota di costi (fino a 35% costo tariffario 2022 costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, a netto istanza del +25%).

Alla luce di ulteriori criticità riconducibili ai prezzi dell'energia appare opportuno valutare l'adozione di misure regolatorie aggiuntive, comunque garantendo la stabilità del quadro di regole di riferimento:

1. La possibilità di ottenere copertura dei costi di EE anche superando il cap (media nazionale +10%), come di fatto già previsto per il 2021 con delibera 229/2022.
2. Ampliamento del limite di crescita tariffaria nel IV periodo regolatorio (2024-2027) al fine di agevolare il recupero dei conguagli in oggetto.